

IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. DEI COMMERCianti
DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna):
Commercianti L. 1 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste
- Comunicati - Sentenze, ecc. L. 4 il mm. - Cronaca L. 2,50 il mm.
- Avvisi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59

ANNO XXII - N. 11

UDINE, 28 AGOSTO 1943

Sped. in abb. postale II. gruppo

RINASCITA

Nel mentre ogni attività economica e politica della vita nazionale sta rientrando, per decisione Sovrana, nella presente Costituzione, il « COMMERCIO FRIULANO » si adegua nell'opera collaboratrice, e diviene ufficialmente il portavoce delle categorie commerciali della Provincia di Udine chiamate pur esse, dalle più modeste alle più importanti, a dare il contributo necessario per la rinascita di un'Italia in piena concordia di spiriti.

Questo foglio, piccola bandiera d'un ideale che, parà strano riscontrare, sempre disinteressatamente coltivato in un remoto angolo di quella Patria già altisonantemente proclamata imperiale, non ha mai abdicato — in ventun anni di vita coincidenti con egual periodo di regime dittatoriale fascista — alla propria indipendenza e non è mai venuto meno alla funzione per la quale è sorto in momenti altrettanto difficili, quando cioè il Friuli doveva risorgere dalle rovine dell'altra guerra che l'aveva devastato e privato di ogni sua energia.

E' quindi con motivo di ferezza che da queste colonne si saluta il ritorno alla libertà, i cui benefici si faranno sentire anche nel campo economico, non più vincolato ad assurde formule di un corporativismo astruso ed innaturale.

La stessa Organizzazione sindacale, liberata da inutili strette e sovrastrutture, riaprendo le porte ai commercianti, e solo ad essi, potrà assolvere in tal modo con maggiore consapevolezza i compiti che le sono affidati assicurando, oggi più che mai, il funzionamento di tutti i servizi distributivi nell'interesse esclusivo del Paese.

In quest'atmosfera di rinato entusiasmo il « COMMERCIO FRIULANO » si stringe maggiormente ai suoi lettori fedeli, ed assumendo l'incarico d'informatore di tutte le categorie organizzate attraverso l'Unione dei Commercianti, rivolge pensiero ed opere al futuro, secondo le nuove direttive di lavoro che il Governo del Re ha impartito nell'interesse supremo della Patria in armi.

L'indennità di presenza ai lavoratori delle aziende chiuse per infrazioni

Le organizzazioni sindacali competenti hanno chiesto al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro se ai lavoratori dipendenti da aziende temporaneamente chiuse per infrazioni alle vigenti norme sulla disciplina del commercio spetti o meno, durante il periodo di chiusura, oltre al salario normale, l'indennità giornaliera di presenza recentemente concessa per la durata della guerra a favore di tutti i lavoratori.

In altra occasione il Ministero ha già fatto presente che solo i titolari di aziende, quali responsabili dell'infrazione, devono sopportare le conseguenze e che pertanto, durante il periodo di chiusura, i lavoratori devono continuare a godere l'intero trattamento economico.

Nessun smantellamento delle organizzazioni già esistenti

S'impone solo un necessario decentramento creando degli organismi di zona

Interessandosi del problema attuale dell'alimentazione, il corrispondente romano de "La Stampa" di Torino tratta il complesso argomento degli approvvigionamenti e dell'organizzazione centrale e periferica, oggi esistente, con chiarezza di vedute e con esposizione categorica di quelli che gli sembrano gli accorgimenti indispensabili per ottenere, in questo settore di primaria importanza, un andamento tale da evitare, se non tutti, almeno in gran parte i molti errori che sono stati sin qui facilonariamente commessi, e che sovente hanno influito sull'umore delle popolazioni di certe zone trascurate, in confronto di altre nettamente favorite a seguito dei provvedimenti sin qui emanati non sempre con piena consapevolezza delle esigenze di una provincia piuttosto che di una altra.

Giorni or sono — egli scrive — la stampa italiana ha raccolto e diffuse particolareggiata dichiarazioni fatte dal Segretario Generale dell'alimentazione. L'eminente funzionario ha specialmente insistito sulla convenienza di conservare l'attuale organizzazione di accertamento, di reperimento e di controllo. Egli si è ingegnato a dimostrare che, nell'attuale situazione, non vi è possibilità, né opportunità di procedere ad uno smantellamento delle organizzazioni esistenti, rappresentando esse, a suo avviso, il sistema più adeguato per assicurare un metodico approvvigionamento, un'equa ripartizione dei prodotti ed il mantenimento dei prezzi in oneste proporzioni.

Organismo centrale

Evidentemente, di smantellamento non è il caso di parlare, poiché ognuno comprende che, nelle presenti contingenze, il ritorno al libero smercio dei prodotti alimentari provocherebbe inconvenienti di varia natura, dei quali soffrirebbero particolarmente i ceti meno abbienti.

I risultati di un nostro accurato studio e le opinioni da noi raccolte da persone competenti dei problemi dell'alimentazione e che conoscono a fondo il meccanismo ministeriale in funzione, ci hanno convinti che gioverebbe notevolmente alla massa dei consumatori uno snellimento o, meglio ancora, un decentramento del meccanismo anzidetto.

Il Segretariato Generale dell'alimentazione, a mezzo di due Direzioni Generali — le quali, a loro volta, azionano quattro Ispettorati, l'una, ed otto Ispettorati l'altra — manovra, dal centro, un organismo masto-

dotico, complesso e complicato. Esso regola tutto il servizio dell'alimentazione del Regno. Gli uffici provinciali non sono che organi esecutori di distribuzione, in base agli ordini impartiti dal Segretario Generale, sicché gli organi periferici non hanno possibilità di prendere iniziativa alcuna.

Il macchinismo non può non essere pesante e lento nei suoi movimenti. L'inconveniente della pesantezza e della lentezza non potrebbe essere eliminato anche se i funzionari dell'Ispettorato e delle dipendenti Direzioni Generali fossero dei modelli di intelligenza e di solerzia.

Si sono verificati molti, troppi casi, che disposizioni impartite dal centro siano giunte alla periferia provinciale fuori tempo, vale a dire quando erano cessate le cause che le avevano provocate. Nel concepire l'accentramento non si è pensato che, in dipendenza di contingenze belliche o di altro genere, le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche potrebbero essere intralciate. La maggior parte delle disposizioni — anche in ragione delle precisazioni da esse richieste — viene impartita con circolari, il cui inoltro agli uffici provinciali avviene sovente con ritardi gravemente pregiudizievoli.

Un progetto

Non è un mistero per alcuno che si sono dovuti lamentare deperimenti di ingenti quantità di prodotti alimentari: di grano, di patate, di frutta, di pesce, di erbaggi e di ogni altro ben di Dio. Al riguardo vi sono state delle deplorazioni. Poiché si tratta di fatti ammessi dagli stessi organi ministeriali, e poiché sono state escluse responsabilità al vertice dell'organizzazione, ne consegue che le responsabilità spettano al sistema, il quale, per la sua farraginosità, impedisce di agire tempestivamente.

Non si è pensato neppure, nel costituire un organismo accentrato, che le vicende della guerra potrebbero produrre una irrimediabile frattura tra l'organo di comando unico ed alcune regioni italiane. Dio ci scampi e liberi da tale eventualità; ma se dobbiamo augurarci il meglio, è doveroso prevedere il peggio.

Questi succinti, ma positivi rilievi ci sembrano sufficienti per consigliare di provvedere ad un decentramento, che appare, oltre che necessario, urgente.

Il territorio nazionale dovrebbe essere diviso in un certo numero di zone, creando in ognuna di esse un organismo regolatore analogo a quello attualmente esistente nella capitale. Il Segretario Generale dovrebbe limitarsi ad impartire agli

organismi di zona le disposizioni di massima ed a seguire le eccedenze e le deficienze alimentari di ogni zona, disponendo i trasferimenti delle derrate dalle zone in eccedenza alle zone in deficienza; e dovrebbe riservarsi, inoltre, il compito dell'approvvigionamento delle Forze Armate.

Esistono delle forti sperequazioni tra l'efficienza alimentare di certe regioni in confron-

to a quella di certe altre: in alcune vi è abbondanza di prodotti, in alcune altre vi è scarsità. Tale sperequazione è uno dei fatti principali che danno vita al mercato nero; e la sperequazione stessa dimostra inconfutabilmente che dal centro non è materialmente possibile svolgere adeguata azione di accertamento, di reperimento e di controllo dei principali generi alimentari.

Il riordinamento interno dell'organizzazione dei commercianti

Il nuovo Commissario della Confederazione assicura la difesa delle nostre categorie nell'interesse superiore del Paese

Con l'insediamento avvenuto nei giorni scorsi del commissario avv. Storoni si è iniziato nella Confederazione dei commercianti l'esame dei principali problemi interessanti le categorie rappresentate. Intanto il commissario confederale ha precisato agli organi dipendenti le istruzioni di massima.

Tutti i dirigenti delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni provinciali sono stati anzitutto invitati a rimanere al loro posto di lavoro finché non siano scambiate le consegne con le eventuali nuove nomine. Mentre è stato ribadito il concetto che le nomine, i trasferimenti e le rimozioni dei direttori delle Unioni sono di competenza confederale, la Confederazione ha disposto che i dirigenti siano scelti nelle rispettive categorie e su libera indicazione delle medesime. In attesa che, data

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la Confederazione ha ricordato che tutti i contratti collettivi di lavoro, nazionali o provinciali, che siano regolarmente stipulati e pubblicati, restano fermi; e così pure tutte le forme di assistenza attualmente vigenti.

Criterio dominante della Confederazione nel proseguimento dell'attività attuale sarà di ripartire in forma mutualistica fra tutti i datori di lavoro gli oneri derivanti, direttamente o indirettamente, da fattore bellico, lasciando a carico dei singoli datori di lavoro ogni altro onere. Particolare cura verrà rivolta alla gestione economico-finanziaria della Confederazione delle Federazioni e delle Unioni, per far sì che essa sia improntata a criteri rigorosamente restrittivi.

Il nuovo Commissario della Confederazione dei Commercianti, avv. Enzo Storoni, ha iniziato la propria attività con fermi propositi di ricondurre l'organizzazione a quei compiti per i quali fu veramente creata ed, annunciando la necessaria revisione dei quadri e, annullamento di ogni superflua bardatura, ha assicurato che i commercianti saranno difesi con tutte le forze e con un solo limite: l'interesse superiore del Paese.

Ritornando alle origini le Federazioni Nazionali di categoria e le stesse Unioni Provinciali avranno in un non lontano avvenire i propri dirigenti eletti dalla spontanea volontà degli organizzati come è previsto dagli stessi statuti e così potranno esprimere direttamente la loro volontà, i loro voti.

Parecchi problemi si affacciano allo studio del nuovo Commissario Confederale ma solo pochi critici o superficiali osservatori potrebbero pensare ad una loro immediata soluzione. La Nazione è oggi in guerra, impegnata in una prova durissima: questo è necessario tenere soprattutto presente. Anche i commercianti sono mobilitati con tutte le loro energie per assicurare — con la disciplinata distribuzione dei generi razionati e contingenti — la prosecuzione della vita del Paese.

L'avv. Storoni ha ricordato come prodotti indispensabili ad ogni cittadino siano oggi rarefatti talmente

L'ora grave che volge impone ad ognuno serietà, disciplina, patriottismo fatto di dedizione ai supremi interessi della Nazione.

BADOGLIO

la vastità dell'organizzazione si possa, procedendo per gradi, addivenire alla nomina dei presidenti e dei direttori per elezione da parte dei sindacati di categoria, per il momento la situazione ha consigliato di procedere ad un "referendum" con piena libertà d'indicazione di nomi, purché di appartenenti alla categoria. E in tale senso sono state impartite precise istruzioni alle Unioni provinciali. Contemporaneamente si procederà anche ad una rapida revisione degli organi confederali, come pure delle Federazioni nazionali e delle Unioni.

Nel campo del commercio interno la Confederazione cercherà di ridurre al minimo indispensabile le norme restrittive dell'attività commerciale, e cioè i blocchi, le tipizzazioni e i tesseramenti, limitandoli ai prodotti assolutamente necessari alla vita dei cittadini.

Problemi dell'alimentazione

Tassa sulle concessioni governative bevande alcoliche e ultracooliche

Poiché da parte di taluni Uffici del Registro sono state applicate nei confronti dei pubblici esercizi esistenti nelle Frazioni le tasse di concessione governativa per la vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche nella misura e proporzione stabilite per il relativo Comune al quale le Frazioni stesse appartengono, la nostra Confederazione ha interessato il Ministero delle Finanze sostenendo la tesi che la prassi è errata e che detti pubblici esercizi debbono corrispondere le tasse in parola in rapporto al numero di abitanti delle Frazioni medesime, anziché in rapporto al numero di abitanti del Comune.

Si comunica che il suddetto Ministero, accogliendo la tesi suesposta, ha dichiarato, con sua nota n. 120725 del 10 corr. che « per gli esercizi posti nelle Frazioni la tassa di concessione governativa sulle licenze rilasciate dall'Autorità di P. S. per vendita al minuto di bevande alcoliche ed ultracooliche va liquidata con riguardo alla sua popolazione della frazione, sempre quando questa, come si rileva dalla nota esplicativa apposta al n. 40 della tabella allegata al R. Decreto legge 21 giugno 1942, n. 696, costituisca un separato e distinto aggruppamento di popolazione ».

Disciplina vendita apparecchi radiofonici

L'Unione Commercianti comunica: In base a quanto disposto dal D. M. 6 Gennaio 1943 e al divieto del Ministero delle Comunicazioni n. 332127-7733 del 22 Dicembre 1942, confermato dal Ministero delle Corporazioni con nota n. 1449 in data 23 gennaio 1943 si ritiene opportuno ricordare che:

- 1) Gli apparecchi radio non possono essere venduti per usi civili altro che ai nuovi radio abbonati.
- 2) Fino al 31 agosto p. v. (con la limitazione di cui al n. 1) è consentita la vendita per gli usi civili degli apparecchi plurironda trasformati ad onde medie.
- 3) Dopo il 31 agosto p. v. è vietata la vendita per usi civili degli apparecchi plurironda anche se trasformati a radionde medie.
- 4) La vendita degli apparecchi radio strutturalmente ad onde medie per gli usi civili (con limitazione di cui al n. 1) non ha limiti di tempo.
- 5) La vendita degli apparecchi radio di qualunque tipo, per usi militari e statali, è ammessa anche dopo il 31 agosto.

che la domanda decupla quasi l'offerta: da qui la necessità di dividere in dieci parti l'unità.

Lo snellimento della struttura burocratica sarà certo sollecitato ed a proposito il Commissario ha annunciato la modificazione sostanziale della legge sul blocco dei tessuti.

Le dichiarazioni dell'avv. Storoni sono state apprese con compiacimento da tutti gli organizzati.

Anche in Friuli, ove s'è sempre guardato al sodo e s'è lavorato con serietà d'intenti, si guarda con fiducia all'avvenire. Non bisogna dimenticare che l'Associazione dei Commercianti di Udine, inseritasi poi nell'Unione Provinciale, contava una tradizione liberale non trascurabile e la sua attività ed i suoi uomini erano ovunque stimati ad apprezziati.

Notiziario dell'Unione Commercianti

La regolamentazione vinicola per la campagna 1942-43

L'Unione Commercianti comunica:

Allo scopo di avere, nell'interesse generale dell'approvvigionamento, la disponibilità anche delle partite di vino non denunciate segnalate esistenti in diverse provincie, talune per quantitativi di una certa consistenza, il Finistero dell'Agricoltura e delle Foreste ha disposto — con D. M. 13 agosto, pubblicato sulla G. U. n. 188 del 14 luglio la riapertura dei termini per l'accettazione delle denunce del vino della decorsa campagna, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 15 agosto e. a. (giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo D. M. sulla G. U.).

E' stata così data la possibilità di utilizzare durante l'attuale periodo di saldatura anche queste partite, che non essendo state a suo tempo regolarmente denunciate rimanevano immobilizzate presso i rispettivi detentori per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Il Ministero ha, in proposito, ricordato che essendo tuttora in vigore il D. M. 29 agosto 1942, il 20 per cento in gradi alcoolici del prodotto così denunciato, espresso pure in gradi alcoolici, rimane vincolato, analogamente a quanto otemperato, per un giusto principio di equità, dai denunciati che hanno osservato i termini prescritti dal succitato Decreto.

Nell'intento di dare rapido movimento al prodotto di nuova denuncia, è stato altresì disposto che l'aliquota del 20 per cento vincolata venga, a cura delle rispettive Segrals, mano mano che dagli Uffici Imposte Consumo saranno notificate le denunce stesse, fatta ritirare al prezzo base, alla produzione, di L. 21 l'ettogrado, ed immessa al consumo:

a) all'effettivo prezzo risultante partendo da quello base sopra indicato e dalle necessarie maggiorazioni per spese o im-

poste varie, se viene assegnato a mense, convivenze, ecc., che garantiscano nel modo più assoluto il rispetto del prezzo stesso;

b) al prezzo attualmente fissato dalle Segrals ove il vino venga destinato al consumo della popolazione e non vi sia la possibilità di garantire il prezzo che risulterebbe partendo da quello base, alla produzione, di L. 21 l'ettogrado, versando la differenza alla Commissione Centrale per il Controllo del vino, che da questa sarà accantonata, su un apposito conto, a disposizione del Dicastero dell'Agricoltura.

In questo secondo caso le Segrals trasmetteranno a suo tempo al Ministero un dettagliato resoconto economico, dal quale dovranno risultare le somme versate alla predetta Commissione Centrale Vino.

Al restante quantitativo — 80 per cento in gradi alcoolici di quello denunciato — dovrà esser lasciata piena libertà di circolazione. L'intervento delle Segrals sarà soltanto ammesso allo scopo di evitare che tale merce rimanga imboscata a fini speculativi.

Le Segrals informeranno il Ministero sul numero di denunce e rettifiche di denunce presentate e sul corrispondente quantitativo in ettolitri ed in gradi alcoolici di prodotto denunciato.

Con l'occasione, si rende inoltre noto che il Ministero medesimo, con telegramma in data 13 corrente, ha ordinato all'Ente Nazionale per la Distillazione delle Materie Vinose che le quote di vino dovute dai vinificatori che hanno denunciato una produzione complessiva non superiore a Hl. 5, siano rimesse a disposizione delle competenti Segrals affinché queste provvedano all'immediato ritiro e all'immissione al consumo civile, ferme restando le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 320 del 22 luglio per quanto concerne i prezzi di vendita del prodotto.

Caratteristiche e prezzi delle nuove biciclette tipo

Con decorrenza dal 21 agosto 1943, il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, con provvedimento del 6 agosto, ha proibito la produzione di biciclette destinate alla popolazione civile che non corrispondano al tipo che viene appreso definito nelle caratteristiche e nei prezzi. Sulla canna obliqua del telaio dovranno essere indicati in modo indelebile il nome del fabbricante, la denominazione « tipo » e il prezzo di vendita al consumatore, prezzo che dovrà apparire in cifre di almeno 10 mm. di altezza.

Si conferma il divieto di fabbricazione e di vendita di biciclette a due o più posti. I produttori potranno ultimare le biciclette di tipo consentito con la circolare P. 286, del 30 marzo 1942, in corso di lavorazione alla data del presente provvedimento, sempre che la loro immissione al consumo avvenga entro il 31 ottobre prossimo.

La vendita delle biciclette-tipo non potrà essere effettuata senza il rilascio della fattura nella quale sia riportato, oltre il prezzo, la descrizione del prodotto.

Per le biciclette usate dovranno essere praticati al consumatore prezzi inferiori di almeno 100 lire a quelli autorizzati per i prodotti-tipo.

Descrizione della bicicletta tipo unico:

Bicicletta da uomo e da donna, telaio in tubo di acciaio trafilato a freddo, verniciato a fuoco in tinta unica, manubrio d'acciaio tipo R di qualsiasi forma, cromato, zincato o verniciato, con manopole, doppio freno anteriore e posteriore ai cerchi ed ai mozzini, cerchi delle ruote in acciaio cromato o zincato o di legno compensato, montati di pneumatici

di misura non inferiore a 26, parafranghi di lamiera anteriori e posteriori, sella molleggiata modello normale, ricoperta in pelle, pacon, dermoide o materiale autarchico, copricatene completo, campanello, gemma catarifrangente, borsetta con chiavi ed oliatore, pompa; prezzo di vendita dal produttore al rivenditore franco stazione destino compreso imballaggio, L. 780; prezzo di vendita al consumatore in qualsiasi località del Regno, lire 950. Sopraprezzo per le biciclette da donna complete per paraveste L. 20.

Per le biciclette-tipo provviste di cambio di velocità, tre marcie e deragliatore, mozzini corsa con salvavaggi, ruota libera a tripla dentatura è consentito nella vendita al consumo un sopraprezzo di lire 150.

Anche per dette biciclette il prezzo di vendita dovrà essere indicato come per le altre biciclette.

Vendita condimenti non tipo

La Sezione Prov. dell'Alimentazione comunica che il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ha improrogabilmente fissato alla data del 31 agosto 1943 il termine di vendita dei condimenti non tipo, prodotti prima dell'entrata in vigore del Decreto 31 marzo 1943.

Con altra sua circolare, ha inoltre disposto che la vendita delle salsine di pomodoro e di pomodori pelati, fabbricati anteriormente al provvedimento di legge che ne vietava la produzione ed ancora esistenti in commercio, debba cessare il 31 agosto stesso.

Prezzi massimi dei vini comuni e pregiati

La Sezione provinciale dell'alimentazione precisa i prezzi massimi di vendita del vino consentiti in via provvisoria e sino a nuovo ordine.

Gli acquirenti per potere ottenere la fornitura di nuove partite di vino da vendere ai prezzi sottoindicati dovranno presentare al grossista fornitore una dichiarazione dell'Ufficio Imposte Consumo competente, da cui risulti che le proprie scorte di vino sono esaurite od in via di prossimo esaurimento.

Naturalmente gli esercenti che dispongono di scorte dovranno osservare rigidamente i prezzi attualmente praticati, e ciò sino al completo smaltimento del prodotto esistente nei propri magazzini.

A carico degli inadempienti saranno adottati i provvedimenti di legge.

Ecco i nuovi prezzi massimi dei vini a valere dal 15 agosto 1943, per i vini comuni e pregiati: gradazione minima gradi 10:

- Esercizi I. categoria lire 18.
- Esercizi II. categoria lire 16,80.
- Esercizi III. categoria lire 16,40.
- Esercizi IV. categoria lire 16.

La vendita dei liquori

In relazione al D. M. 3 febbraio 1943 recante il divieto di vendita delle acqueviti e liquori il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro ha dato disposizioni in deroga all'art. 5 di detto Decreto, che è ammessa la vendita del cognac, fernet, elixir di china, di cola e di rabarbaro soltanto dalle farmacie dietro presentazione di ricetta medica, in bottiglie e mezzette bottiglie regolarmente sigillate di regola, ed eccezionalmente in quantitativi minori col prelevamento dai recipienti originali delle case fabbricanti.

Circa i prezzi di vendita il Ministero si è riservato di dare quanto prima precise disposizioni.

Le farmacie potranno approvvisionarsi dei liquori dalle ditte fabbricanti o per tramite di ditte commerciali: che dovranno denunciare al C. P. E. della provincia dove trovansi immagazzinata la merce, la specie e quantità dei liquori venduti ed il nominativo delle farmacie acquirenti.

E' pure ammessa la somministrazione delle bevande alcoliche già pronte, diverse da quelle di cui sopra, per usi terapeutici. Tale vendita, esclusivamente in bichieri, potrà essere consentita da parte dei Prefetti nei casi di bombardamento allarme per offesa nemica negli ospedali e nelle cliniche e può altresì effettuarsi esclusivamente al banco in farmacie, nei posti di pronto soccorso, ed anche, ove ritenuto necessario in altri locali aperti al pubblico, secondo determinate modalità e cautele.

Tariffe di noleggio dei carri serbatoi per il trasporto dei vini

Fra la Federazione Nazionale dei commercianti di vino ed affini e la Organizzazione degli Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari è stato convenuto di prorogare sino a tutto il 14 settembre del c. a. la tariffa vendemmiale di noleggio dei carri serbatoio per il trasporto dei vini, riportata nella circolare n. 35 del 7 agosto 1941.

Produzione e vendita di macchine da scrivere per uso civile

L'Unione Commercianti comunica:

Si trasmette qui di seguito la circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro riguardante la produzione e la vendita delle macchine da scrivere per uso civile:

« Con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, sono vietate la produzione e la vendita di macchine per scrivere per uso civile che non corrispondano ai tipi che vengono appreso definiti nelle caratteristiche e nei prezzi. Nei prezzi è compresa la normale garanzia ed assistenza tecnica.

La vendita delle macchine per scrivere, nuove, diverse dai tipi stabiliti dal presente provvedimento, è consentita fino al 31 ottobre e. a.

Entro lo stesso periodo i produttori potranno ultimare le macchine per scrivere diverse dai tipi, le quali siano in corso di lavorazione alla data del presente provvedimento, sempre che la immissione in consumo di tali macchine avvenga entro il termine sopra indicato.

Sulla parte anteriore delle macchine per scrivere, nuove, accanto al nome del fabbricante o alla marca dovranno essere indicati in modo visibile e mediante punzonatura il tipo e il prezzo di vendita al consumatore. Il prezzo di vendita dovrà apparire con cifre di almeno 10 mm. di altezza.

Per le macchine per scrivere usate, rimesse in efficienza, dovranno essere praticati al consumatore prezzi inferiori di almeno 20 per cento a quelli similari prodotti tipizzati; per le macchine per scrivere integralmente ricostruite dovranno essere praticati al consumatore prezzi inferiori di almeno 10 per cento a quelli non tipo, nuove, la cui vendita è consentita fino al 31 ottobre e. a.; le macchine usate rimesse in efficienza, nonché le macchine ricostruite, esistenti presso i negozi di vendita dei produttori o dei commercianti dovranno portare in posizione visibile e con cartoncino piombato un cartellino con l'indicazione del prezzo di vendita al consumatore, prezzo che, per le macchine nuove, non può superare quello delle macchine tipo cui possono essere assimilate, e, per le macchine usate o ricostruite, non può superare quello consentito con la presente disposizione.

Nello stesso cartellino dovrà essere aggiunta la specifica indicazione che trattasi di « macchina usata » oppure di « macchina ricostruita ».

La vendita delle macchine per scrivere non potrà essere effettuata senza rilascio di fattura, nella quale siano riportati, oltre la marca di fabbrica, il numero di matricola e il tipo della macchina venduta.

Per le macchine non nuove, dovrà essere specificato in fattura, se trattasi di « macchina usata » o di « macchina ricostruita ».

I produttori manterranno inalterati a favore dei clienti e dei rivenditori (agenti, rappresentanti, concessionari) gli sconti in valore assoluto praticati alla data del presente provvedimento.

Ai rivenditori tenuti a prestare l'assistenza tecnica a garanzia delle macchine da essi vendute al consumatore, lo sconto in valore assoluto sarà maggiorato del 10 per cento.

Tipo 1 - macchina per scrivere modello leggero per corrispondenza peso unitario 7-10 Kg. - parti portanti in lamiera di ferro, alluminio - carrello minimo 90 spazi su guide fresate - 3 interlinee - carattere pica - piedini supporto - copertina di protezione.

Prezzo massimo di vendita al consumatore in qualsiasi negozio del Regno L. 2.000.

Sopraprezzo per caratteri speciali, se richiesti dal cliente lire 150.

Tipo 2 A - macchina per scrivere modello pesante da ufficio peso unitario superiore ai 10 Kg. - parti portanti in ghisa ed acciaio - carrello 105-120 spazi su guide fresate - quattro interlinee - carattere pica - piedini supporto - copertina di protezione.

Prezzo massimo di vendita al consumatore in qualsiasi negozio del Regno L. 4.100.

Tipo 2 B - Macchina per scrivere come sopra con carrello 160 spazi.

Prezzo massimo di vendita al consumatore in qualsiasi negozio del Regno L. 4.600.

Tipo 3 - macchina per scrivere modello da viaggio - peso unitario 4 - 7 Kg. - parti portanti in lamiera di ferro ed alluminio - carrello minimo 80 spazi su guide in lamiera piegata - mini-mo due interlinee - carattere pica - compresa valigetta custodia.

Prezzo massimo di vendita al consumatore in qualsiasi negozio del Regno L. 1.750.

Sopraprezzo per caratteri speciali, se richiesti dal cliente lire 150.

Articoli di vetro tipo unico per il culto

Riassunto del provvedimento P. 751 del 12 luglio 1943 relativo agli articoli di vetro a tipo unico per il culto

« Su conforme parere del competente Comitato Tecnico - Corporativo per il divieto di fabbricazione e di vendita di alcuni articoli vetrari e ceramici, il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, in relazione alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 17 gennaio 1942, ha consentito la produzione e la vendita dei seguenti articoli tipo di vetro per il culto:

Ampolline con piede, manico, beccuccio a tappo volante:

prima misura (piccola), peso gr. 140, altezza cm. 12, capacità gr. 60, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 3,60 al consumatore (l'uno) L. 5,20.

seconda misura (grande), peso gr. 205, altezza cm. 14, capacità gr. 125, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 3,60, al consumatore (l'uno) lire 5,20.

Piatto pressato per dette: peso gr. 245, altezza cm. 14, capacità gr. 120, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 6,50, al consumatore (l'uno) L. 9,45.

Ampollina da campo: peso gr. 75, altezza cm. 9, capacità gr. 70, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 2,00 al consumatore (l'uno) L. 2,80.

Porta olio per lampade: prima misura - diametro cm. 10, peso gr. 320, capacità gr. 400 prezzi: dal produttore al commerciante (l'una) L. 2,50 al consumatore (l'una) L. 3,50;

seconda misura - diametro cm. 8, peso gr. 195, capacità gr. 220, prezzi: dal produttore al commerciante (l'una) L. 2, al consumatore L. 2,80;

terza misura - diametro cm. 6, peso gr. 90, capacità gr. 120, prezzi: dal produttore al commerciante (l'una) L. 1, al consumatore (l'una) L. 1,40.

Il prezzo di vendita al consumatore sarà marcato in modo indelebile su ciascun oggetto a cura del produttore.

I prezzi dal produttore al consumatore si intendono per merce resa franca di porto alla stazione ferroviaria più vicina alla sede del cliente, compreso imballaggio.

Per la merce venduta dal magazzino del grossista al rivenditore, il grossista non potrà praticare prezzi superiori a quelli indicati « dal produttore al commerciante » aumentati del 15 per cento.

I prezzi da grossista a rivenditore così risultanti si intendono per merce imballata franco magazzino grossista.

Disciplina della vendita delle macchine utensili

L'Unione Commercianti comunica: Trascriviamo qui di seguito il testo della nota del Ministero della produzione bellica sulla disciplina della vendita di macchine utensili:

« A chiarimento di quanto detto al n. 4 dalla circolare n. 803 - 658001 del 1. aprile 1943 pubblicata nel fascicolo n. 8 del Bollettino Ufficiale di questo Ministero pag. 347, si comunica quanto segue:

Per regolarizzare l'addebito da parte di questo Ministero sulla quota degli Enti e delle Ditte che ne fruiscono è necessario che la Ditta che intende vendere ad essi una macchina utensile alleghi al mod. n. 1. una dichiarazione della Direzione Generale competente o della ditta committente con la quale questa accetta l'assunzione in quota delle materie prime occorrenti per la costruzione della detta macchina, nonché l'indicazione del mese nel quale dovrà avvenire l'assunzione in quota. Detto mese dovrà corrispondere a quello in cui la macchina verrà effettivamente consegnata.

La ditta costruttrice della macchina potrà chiedere direttamente alla ditta committente tale dichiarazione e chiederà invece quella da rilasciarsi dalle Direzioni Generali tramite l'Ente territoriale committente.

Tale disposizione, quando gli Enti o le ditte acquirenti fruiscono già per loro conto di una quota mensile di assegnazione di materie prime da parte del Mi-proguerra, vale anche per le aziende commerciali le quali, pertanto, nell'inoltare, secondo la formula indicata nella nostra circolare n. 59 sopracitata, le richieste di « autorizzazione » a vendere di cui all'ultima parte della detta circolare n. 59, anche la dichiarazione dell'Ente o della ditta committente con la quale questi accettano, sulla loro quota del mese in cui avverrà la consegna delle macchine, l'addebito delle materie prime occorrenti per la costruzione delle macchine stesse.

Disciplina pelli di montone salate fresche

Con circolare diretta ai Prefetti Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Economia, il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro ha diramato le seguenti nuove disposizioni circa la salatura delle pelli fresche di montone:

« Questo Ministero ha rilevato che la salatura a fresco delle pelli di montone viene fatta in località ed effettuata in periodi di tempo diversi da quelli tradizionali, accrescendo così la possibilità di facili deterioramenti, ove non sia possibile di procedere con sollecitudine alla concia delle pelli medesime.

Per ovviare a tale situazione, questo Ministero dispone quanto segue, in relazione alle disposizioni contenute nella circolare P. 683 del 23 aprile u. s.

A partire dal 15.0 giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno:

1. - E' ammessa la salatura delle pelli fresche di montone soltanto nelle seguenti provincie:

Provincia di Torino; Provincie della Lombardia; Provincie di Merano, Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo; Provincie dell'Emilia.

2. - La salatura delle pelli fresche di montone è consentita nei mesi invernali e precisamente dal 1. ottobre al 31 marzo. Negli altri mesi, i raccoglitori dovranno consegnare soltanto pelli secche ».

Doveri dei commercianti

Mentre la Patria adempie, con la partecipazione di tutto il popolo, alla sua missione di grande civilizzatrice, appare, in tutta la sua chiara evidenza, la fondamentale importanza che assume la funzione politica e spirituale del negozio.

Tutte le aziende della distribuzione, soprattutto le più modeste, sono chiamate, nell'attuale momento, ad esercitare compiti di alto interesse: educativi, di persuasione e di propaganda.

Sulla soglia dei negozi passano quotidianamente grandi masse di popolo sotto l'impulso delle innumerevoli esigenze della vita e del traffico quotidiano. E' pertanto incalcolabile l'utilità dell'opera che il commerciante può spiegare nel consolidamento della resistenza della Nazione, che è elemento sostanziale del nostro successo bellico.

Il negozio è un centro dinamico di attivazione delle energie del paese, è un poderoso strumento di propaganda e di formazione spirituale: la sua azione di convincimento, di orientamento è di essenziale efficacia nel quadro della propaganda generale dello Stato.

Fiumcheggiare con consapevole ed

avveduto slancio creativo, l'azione dello Stato in tutti i settori della vita nazionale, è il preciso, inconfondibile dovere delle aziende commerciali nell'ora storica attuale. Propagandare le alte qualità dei prodotti autarchici, stimolare la clientela a concorrere con energia nella battaglia contro il nemico, far comprendere l'abile necessità dell'attuazione di provvedimenti restrittivi nei confronti del produttivo, sviluppare l'azione di convincimento sulla efficacia morale e concreta delle direttive economiche di guerra, sono precisi compiti dell'attività distributrice nel periodo in cui tutte le categorie sono chiamate a portare al massimo livello il loro rendimento ed a concorrere con tutte le energie alla realizzazione delle superiori finalità della Nazione.

Ogni negozio deve dare il suo concorso prezioso, deve mobilitare le sue inesauribili forze per la attuazione di tali obiettivi.

Quotidianamente a contatto dei consumatori i negozianti sono, per definizione, i meglio indicati per svolgere presso la clientela questa opera assidua di persuasione.

Prezzi massimi dei materiali per l'edilizia

Il Consiglio provinciale dell'Economia di Udine comunica la tabella dei prezzi massimi dei materiali laterizi per merce franco fornace, determinati con delibera consiliare N. 126:

1. Mattoni pieni comuni 26x13x8, L. 450 al mille (1).
2. Mattoni forati 24x12x8 (4 fori), L. 435 al mille (2).
3. Tegole tipo marsigliese 15 pezzi per mq., L. 1000 al mille (3).
4. Tegole curve o coppi 35 pezzi per mq., L. 620 al mille (3).
5. Tavelle da coperto, spessore cm. 3, lunghezza fino a cm. 60, L. 11 al mq. (4).
6. Tavelle da coperto, spessore cm. 4, lunghezza fino a cm. 60, L. 13 al mq. (4).
7. Tavello, spessore cm. 6, lunghezza fino a cm. 100, L. 15 al mq. (5).

(1) Per «mattoni pieni di volume maggiore o minore» di quello indicato, si applicherà rispettivamente un aumento o una diminuzione proporzionale commisurata al 50% della differenza volumetrica.

(2) Il prezzo dei «mattoni forati di dimensioni» diverse sarà proporzionale alla maggiore o minore cubatura in confronto a quella del mattone a 4 fori 24x12x8.

(3) Per le «tegole» fabbricate con macchine a sistema del vuoto, è consentito un aumento di L. 50 per 1000 pezzi.

(4) Per le «tavelle» da coperto di lunghezza superiore ai cm. 60, è consentito un aumento del 10% sul prezzo franco fornace.

(5) Per i «tavello» di spessore di cm. 5, diminuzione di lire 1 per mq. per quelli di spessore di cm. 7 e 7½ aumento di L. 1,50 per mq.

Detti prezzi si devono intendere per merce «caricata in fornace» sul prezzo di trasporto (carro, autocarro o vagnone) e comprensivi di ogni prestazione per scelta, imballaggio, movimenti, carico, manovra vagoni ecc. in modo che per spedizioni effettuate con mezzi non dell'acquirente, resta a suo carico il solo costo del trasporto.

Per le vendite effettuate dai magazzini dei commercianti direttamente ai consumatori sono ammesse le seguenti maggiorazioni sui prezzi come sopra stabiliti:

- Mattoni comuni L. 185 al mille
- Mattoni forati L. 145 al mille.
- Marsigliesi L. 200 al mille.
- Tegole curve o coppi L. 185 al mille.
- Tavelle di cui al n. 5) L. 2 al mq.
- Tavelle di cui al n. 6) L. 2,50 al mq.
- Tavello di cui al n. 7) lire 3,30 al mq.

Diritto di licenza alla esportazione

L'Unione commercianti comunica:

Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni in merito all'oggetto, riportiamo qui appresso due disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze sull'applicazione del diritto di licenza all'esportazione:

1. - Diritto di licenza all'esportazione di merci sottoposte ad analisi.

Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 157 del 22 giugno u. s. ha disposto che, quando il valore delle merci che si esportano è subordinato ad analisi tecniche, analogamente a quanto venne a suo tempo stabilito per la importazione, le dogane riscuoteranno il diritto di licenza sul valore provvisorio dichiarato dall'esportatore, sempre che sia documentato da regolare fattura.

Contemporaneamente, però, sarà assunto deposito nella misura del 10 per cento del diritto provvisoriamente liquidato, facendone riferimento sulla bolletta di esportazione sulla quale dovrà essere apposta l'annotazione «dichiarazione provvisoria di valore».

«All'atto della esibizione della fattura definitiva si provvederà alla riscossione delle somme dovute, restituendo la eventuale differenza agli aventi diritto».

Qualora entro l'anno dalla esportazione non sia pervenuta dalla ditta o dai nuclei della P.T.I. la comunicazione del valore

COMMERCIANTE!

Il «Commercio Friulano» è il tuo giornale. Difende i tuoi interessi. Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

delle merci esportate si incamererà il deposito, salvo il recupero del maggiore diritto di licenza se successivamente venisse a risultare dovuto.

2. - Diritto di licenza sulla esportazione dei vini.

Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 152 del 18 giugno u. s. ha comunicato alle Dogane che la esenzione dal pagamento del diritto di licenza alla esportazione prevista dalla tabella A allegata al R.D.L. 15 aprile 1943, n. 249, per i vini comuni in fusti, damigiane o vagoni cisterna — voce ex 106-a di tariffa non può essere estesa ai vini di lusso.

Debbono, pertanto, essere assoggettati al pagamento del diritto di licenza i vini dolci aromatici o non, il marsala, i vini pasiti, i vini santi, i vini alcolici assaiuti preparati coll'aggiunta di alcool, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumeggianti, anche se esportati in fusti, in damigiane e in carri cisterna.

IMPOSTA SULL'ENTRATA

Un registro per i commercianti che vendono promiscuamente all'ingrosso ed al minuto

Il Ministero delle Finanze ha recentemente diramato una circolare riguardante l'applicazione dell'addizionale all'imposta sulla entrata, istituita col R. D. L. 3 giugno 1943, n. 452, nel caso di commercianti che vendono promiscuamente all'ingrosso e al minuto. Le norme contenute nella detta circolare sono le seguenti:

1) **Commercianti dettaglianti che attendono in via accessoria anche alla vendita all'ingrosso.** Nel caso di commercianti dettaglianti che, oltre alla vendita al minuto provvedono in via accessoria, ovvero in misura non prevalente, anche alla vendita all'ingrosso delle merci acquistate, stante l'assoluta impossibilità di poter determinare a priori quanta parte delle merci acquistate debbono essere rivendute al minuto, si ammette che i detti commercianti corrispondano all'addizionale dell'1,20 per cento sull'intero ammontare delle fatture di acquisto nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 3 del citato decreto-legge Di conseguenza sulle fatture rilasciate per le vendite all'ingrosso delle merci acquistate sarà corrisposta la sola imposta sulla entrata del 2 per cento, facendone riferimento, per quanto concerne l'omessa corresponsione dell'addizionale, alle disposizioni contenute nella presente circolare con dichiarazione così formulata:

«L'addizionale straordinaria di guerra è stata assolta sulle fatture di acquisto giusta circolare del Ministero delle Finanze n. 65536 del 10 luglio 1943».

2) **Commercianti che vendono all'ingrosso e, solo in via accessoria, attendono alla vendita al minuto.** — Nel caso invece di commercianti che attendono normalmente alla vendita all'ingrosso e solo in via accessoria, ovvero in misura non prevalente, provvedono alla vendita al minuto delle merci acquistate, ferma la corresponsione dell'addizionale in parola nei modi normali sulle fatture relative alla rivendita all'ingrosso si dispone, per quanto concerne l'applicazione della menzionata addizionale sulla vendita al minuto, avuto riguardo all'impossibilità di poter preventivamente determinare la quantità delle merci che formeranno oggetto di commercio al minuto, che l'addizionale su tali vendite venga corrisposta in base ad un apposito «registro delle vendite al minuto».

Poiché, com'è noto, l'addizionale all'imposta sull'entrata è applicabile dal 16 giugno 1943, per tutte le vendite effettuate a decorrere da tale data dovrà essere regolarizzato il pagamento dell'addizionale stessa alla stregua delle disposizioni sopra riportate.

SCADENZE

31 AGOSTO. — Termine entro il quale il contribuente che non abbia denunciato all'Ufficio Distrettuale delle Imposte le variazioni verificatesi in aumento nel biennio dei redditi di Ricchezza Mobile cat. B, può farne tardiva denuncia in esenzione di ammenda e con la soprattassa ridotta a metà.

Termine entro il quale il contribuente che abbia omesso entro il 31 luglio di fare denuncia in aumento agli effetti dell'imposta Complementare, può farne denuncia tardiva senza ammenda e con soprattassa ridotta della metà.

Disciplina produzione e vendita dei manufatti di ferro zincato

L'Unione commercianti comunica:

Il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, ha emanato le disposizioni che qui di seguito, si riproducono integralmente:

«Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale è vietata la produzione dei manufatti di ferro zincato che non corrispondono ai tipi qui appresso significati.

La vendita e la consegna di manufatti, non compresi nella tabella od aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite per i prodotti tipo, sono consentite fino al 31 dicembre del corrente anno, purché si praticino prezzi non superiori a quelli stabiliti per i prodotti tipo.

I prezzi di vendita dal produttore e quelli di vendita dal rivenditore non possono superare i limiti così stabiliti:

L. 14,50 al Kg. per le vendite dal produttore per merce imballata, ove necessario, resa

franco stazione destino ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo;

L. 17,— al Kg. per le vendite dal grossista al rivenditore, franco magazzino grossista;

L. 22,— al Kg. per le vendite al consumatore dal negozio del commerciante in tutte le località del Regno.

Sul fondo di ciascun manufatto dovranno essere impressi in modo indelebile a cura del produttore:

1) il contrassegno distintivo risultante nella tabella;

2) il nome e il marchio depositato della Ditta produttrice;

3) il prezzo di vendita al consumatore con la seguente dicitura: «Lire 22,— al Kg.».

Per i prodotti già in commercio è fatto obbligo al rivenditore di indicare in inchiostro su ciascun articolo il prezzo di vendita al consumatore che non dovrà superare L. 22,— al Kg.

Tabella dei prodotti tipo di ferro zincato

1. — Secchie zincate normali:

Diametro alla bocca mm.	225	250	275	300	325
Peso in grammi	700	900	1000	1200	1400
Contrassegno distintivo	A1	A2	A3	A4	A5

2. — Secchie zincate pesanti (già Elvezia):

Diametro alla bocca mm.	260	280	300	320	350
Peso in grammi	1200	1400	1700	2000	2300
Contrassegno distintivo	B1	B2	B3	B4	B5

3. — Bacinelle rotonde:

Diametro alla bocca mm.	350	400	450	500
Peso in grammi	1300	1500	1800	2200
Contrassegno distintivo	C1	C2	C3	C4

4. — Bacinelle ovali:

Lunghezza massima alla bocca mm.	400	450	500	550
Peso in grammi	1300	1500	1800	2200
Contrassegno distintivo	D1	D2	D3	D4

5. — Innaffiatoi rotondi:

Misura unica, capacità litri 9	peso grammi 1800
Contrassegno distintivo	E

6. — Pattumiere comuni con manico in legno tornito:

Ampiezza imboccatura in mm.	300	350
Peso in grammi (manico compreso)	600	900
Contrassegno distintivo	F1	F2

7. — Secchie cilindriche porta-immondizie con coperchio:

Diametro alla bocca mm.	320	400
Altezza in mm.	350	450
Peso in grammi	2100	2800
Contrassegno distintivo	G1	G2

Sui pesi di fabbricazione del prodotto finito è ammessa una tolleranza massima del 15% in più od in meno».

Il provvedimento sopra riportato avrà effetto a decorrere dal giorno in cui il provvedimento stesso verrà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del Regno.

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 11.725.000.—

FILIALI:

ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LATISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:

AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONA - TRAVESIO - VENZONE

ESATTORIE CONSORZIALI:

AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI

quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

La scomparsa del dott. A. Casali

Direttore dell'Un. Industriali

A soli 46 anni è improvvisamente scomparso lunedì scorso il dott. Antonio Casali direttore della locale Unione provinciale degli industriali.

La notizia della sua morte, diffusasi rapidamente in città ed in provincia, ha destato ovunque vivo e profondo rimpianto, in quanto erano note le doti veramente esemplari di bontà e generosità di cuore, nonché di rettitudine privata e professionale dello scomparso, che lascerà perenne ricordo in quanti avevano avuto la fortuna di avvicinarlo.

Nato a Prato Carnio aveva portato con sé tutti i migliori requisiti della sua terra: ingegno, operosità instancabile, serietà di intenti e di opere. Nella nostra città compiva gli studi medi; a Venezia, poi, conseguiva il titolo di dottore in scienze commerciali.

Apparentemente rude di modi, parco di parole, possedeva un cuore veramente nobile e generoso. Indubbiamente la sua opera sarà additata ad esempio e sarà ricordata per molti anni dentro e fuori dell'Organizzazione che aveva diretto per circa vent'anni.

Le esequie funebri tributategli a Udine ed a Prato Carnio sono risultate una importante manifestazione di cordoglio.

Ai famigliari esprimiamo le sentite condoglianze de «Il Commercio Friulano».

Obbedire alle norme di guerra è il dovere di tutti

Dott. L. BADER

Specialista primario. ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA. Sospende le visite per tutto il mese di agosto

PER

CONIGLI, GALLINE, COLOMBI, ANITRE, OCHE, FARAONE, TACCHINI, FAGIANI, UOVA, PULCINI, RAZZE PREGIATE.

Parco allevamenti: F.lli POZZO

UDINE - Vicolo degli Orti, 1 - UDINE

— Visitateci —

olivetti

Macchine per scrivere

Contabili e da Calcolo

Schedari Synthesis Olivetti

Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia

Ditta Enrico Tudelli

UDINE - Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-29

GORIZIA - Via Cavour, 2 - Telef. 3-60

GORIZIA - Corso Vittorio Emanuele III, 20 - Telef. 7-07

LA TINTORIA-LAVANDERIA PULITURA A SECCO

G. COMINO

Riva Garzolini 7 - UDINE - Tel. 10-19

rinova cappelli borghesi, alpini e da sacerdote, abiti sbiaditi e macchiati

Conferza e tintoria di pellicce

Tintura giacche di cuoio, borsette ecc.

Dr. Guido NICOLETTI

SPECIALISTA

OSTETRICO - GINECOLOGO

Piazza Marconi 9 (Mercatovecchio) UDINE - Tel. 17-77

Consultazioni ore 11-12 e 14-16

ASSISTENZA AI PARTI

e operazioni ginecologiche in Casa di Cura Dr. Baldassarre

Via Duca d'Aosta (già via Cussignacco)

Proroga delle licenze di importazione da Paesi con accordi di compensazione generale

L'Unione Commercianti comunica:

Per norma delle ditte associate, comuniciamo che il Ministero delle Finanze, d'intesa col Ministero per gli Scambi e per le Valute, allo scopo di eliminare ostacoli all'importazione di merci estere per le quali siano già state rilasciate le relative licenze, è venuto nella determinazione di concedere la proroga di validità, fino al 31 dicembre 1943, alle licenze di importazione rilasciate dal 1. gennaio 1942 in poi per tutte le merci provenienti da Paesi vincolati al nostro da accordi di compensazione generale, purché le licenze stesse, sia per validità originaria che per proroghe concesse, fossero state valide alla data del 30 giugno u. s.

Parimenti dovranno ritenersi prorogate alla data del 31 dicembre p. v. tanto le licenze rilasciate per provenienza dai paesi sopraindicati che verranno a scadere nel secondo semestre 1943, quanto quelle, che per le stesse provenienze, che venissero rilasciate nel secondo semestre del 1943 con scadenza anteriore al 31 dicembre 1943.

Dalla proroga generale così disposta sono però escluse:

1. - Le licenze riguardanti merci, che pur provenendo da Paesi con accordi di compensazione generale, debbono essere pagate in valuta libera;

2. - Le licenze riguardanti le importazioni dalla Germania di legname della voce 604 (per il quale è stato emanato apposito provvedimento) e di cartoni vegetali bianchi e uso cuoio (voce ex 848);

3. - Le licenze, per qualsiasi provenienza, concernenti: vini liquori, birra, zucchero, vetri, porcellane, profumerie, macchine utensili e macchine non nominate;

4. - Le licenze per qualsiasi provenienza, che portino una clausola da cui risulta che la clausola da cui risulta che la loro validità è improrogabile, o che pagamento. Si avverte però che alle licenze portanti la clausola dell'invalidamento delle bollette ai fini valutari o del pagamento in conto compensazione con riferimento alle convenzioni valutarie concordate con le ditte, è applicabile il provvedimento generale di proroga di cui alla presente disposizione.

Quando si tratti di licenze traenti origine da altre emesse precedentemente, le Dogane dovranno tener conto, ai fini della applicazione delle nuove concessioni di proroga, della data di emissione delle relative licenze di origine.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche alle speciali licenze per importazioni di merci nella Zona Franca del Carnaro e a quelle per importazioni temporanee.

ro consentite in prosieguo di tempo, sorgerebbero numerose contestazioni circa le condizioni degli imballi, perchè gli industriali pretenderebbero che questi fossero in perfetto stato. E' ben difficile che nelle attuali condizioni un imballaggio possa fare un doppio viaggio senza subire alcun danno e la conseguenza sarebbe che in molti casi i commercianti oltre a non ricevere il rimborso del costo dell'imballaggio, ci rimetterebbero anche le spese di spedizione.

Rubrica dei quesiti

(I. P. - Buia).

1) E' obbligo per legge tenere le fatture numerate con registro, per tutte eppure solo quelle con bollo sull'entrata?

2) La Commissione comunale licenze può in questo periodo concedere abbinamento alla licenza nuove voci al minuto oppure all'ingrosso?

3) Noi negozianti dobbiamo applicare il bollo sull'entrata in fatture d'arrivo dell'1%, oppure è solo obbligo di chi emette la fattura?

Risposte: 1) E' obbligatorio per legge tenere le fatture numerate soltanto quando esse siano soggette a imposta generale sull'entrata.

2) Solo in casi di comprovata necessità e pubblico interesse, la Commissione comunale può concedere l'abbinamento di nuove voci alla licenza commerciale.

3) I negozianti al minuto sono tenuti ad applicare l'addizionale straordinaria di guerra dell'1,20% su tutte le fatture d'acquisto, indipendentemente dall'addizionale dell'1% corrisposta a proprio carico dal venditore.

CARNI - DISTRIBUZIONE A TRUPPE MOBILITATE - ESENZIONE DA IMPOSTA CONSUMO - ALTRI TRIBUTI COMUNALI.

(R. G. - Udine).
Si domanda se la macellazione delle carni bovine, effettuata da un locale macellaio, per la distribuzione a reparti dell'esercito, mobilitati, importa esenzione anche dalla tassa zootecnica, e da altri tributi comunali.

Risposta: Il R. D. L. 13 giugno 1943 n. 759 esenta i generi destinati a truppe mobilitate dall'imposta di consumo e non già da altre tasse ed imposte. Pertanto tutte le altre tasse ed imposte, diverse da quella di consumo, sono dovute.

PERSONALE PENSIONATO TRATTENUTO IN SERVIZIO - INDENNITA' GIORNALIERA DI PRESENZA.

(G. M. - Cividale).
Si domanda se spetta l'indennità giornaliera di presenza ad un agente, pensionato per computo limite di età, trattenuto in servizio con retribuzione aggiunta alla pensione.

Risposta: L'indennità giornaliera di presenza spetta a tutti i lavoratori, qualunque sia la loro condizione, e va aggiunta anche ad eventuali retribuzioni stabilite a persona.

IMPOSTA ENTRATE - IMPORTO SUPERIORE A L. 50 - PAGAMENTO A MEZZO CONTO CORRENTE.

(A. D. - Udine).
In base alle ultime disposizioni in materia d'imposta sulle entrate è stabilito che, per importi superiori a L. 50 il versamento debba essere effettuato non più con marche, ma con il servizio dei conti correnti postali. Si domanda se, tale

Registro delle ditte

NUOVE ISCRIZIONI

35249 - Barobello Pietro - Udine, Via A. Lazzaro Moro 1 - Artigiano muratore.

35223 - Confezioni Gaudio di Bonora e Zilli - Udine, via Cavour 14 - Sartoria civile e militare veduta al minuto articoli militari.

35241 - Caporale Giuseppina ved. Lodolo - Udine, via Grazzano 80 - Trattoria.

35228 - Del Toso Giovanni - Udine, vi Bezzeca N. 50 - Vendita all'ingrosso ed al minuto di legna e carboni.

35232 - Del Zotto Luigi - Udine, via Grazzano N. 40 - Riparazioni cicli.

35225 - Gallina Clelio - Udine, via Mazzini 20 - Sartoria.

35235 - S.A.M.M.A. Soc. An. Miniere Monte Avanza - sede della ditta Udine Piazza del Duomo N. 1 con sede secondaria in Roma e filiale in Forni Avoltri - Ricerca coltivazione ed utilizzazione dei minerali di rame, argento, antimonio, ed altri minerali, loro lavorazione e commercio.

35219 - Di Braida Giovanni - Artegna - Fabbrica zoccoli di legno per uomo e donna.

35216 - Officina meccanica ing. Danielli Mario e C. - Buttrio - Officina meccanica e tempere.

35231 - Tosol Antonio - Camponotido - e noleggi cicli.

35234 - Fabbro Luigi - Casarsa - Osteria.

35214 - Bon Alba Aurora - Cividale, Via della Stazione 4 - Trattoria.

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

Direzione: G. Provini - P. Palmano
Rag. G. Provini - condirettore resp.
UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE

L'ortopedico NICOLA BECCHI
Nuova Sede: via Del Grola N. 1 A
MONSELICE (Padova)

specialista per l'immobilizzazione dell'

ERNIA

(senza operazione)

pubblica una nuova attestazione:

Egregio sig. N. BECCHI

Sono molto soddisfatto del Vostro apparecchio che durante il periodo della applicazione mi ha permesso di attendere ai miei pesanti lavori di contadino senza arrecarmi il minimo disturbo immobilizzandomi completamente l'ernia in brevissimo tempo. Smessone l'uso da un anno pur continuando a lavorare, non ho più avuto inconvenienti di sorta.
Ringrazio e mi firmo

Babolin Romano
Creola di Saccolongo
(Prov. di Padova)

L'Ortopedico sarà a

GORIZIA: lunedì 6 settembre
Albergo Cervo d'Oro

UDINE: martedì 7 settembre
Albergo Croce di Malta

Aut. Pref. Alessandria 1-2-30 n. 1336.

Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità.

I fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

Stato Civile di Udine

Dal 9 al 22 Agosto 1943

Nati	59
Morti	75
Matrimoni	13

La vendita delle merci dei negozi chiusi per richiamo alle armi

Le competenti autorità hanno disposto che nel mentre nulla osta a che i negozi al dettaglio di articoli tessili e dell'abbigliamento siano chiusi in seguito a richiamo alle armi del titolare, per quanto riguarda i prodotti contenuti nei negozi predetti, gli stessi devono essere ceduti ad altri negozi al dettaglio della stessa piazza oppure dati ad altri negozi della piazza per la vendita per «conto», in quanto non è ammissibile sottrarre merce al normale consumo.

I titolari di negozi che sospendono la loro attività dovranno avere cura di versare al C. P. E. tutti i punti in loro possesso e quelli provenienti dalla cessione delle loro giacenze in modo che in caso di riapertura durante il tesseramento possano riprendere la loro attività con punteggio eguale o proporzionale a quello da loro detenuto al momento della sospensione.

norma, ha valore anche per gli uffici imposte consumo.

Risposta: Fino a quando non venga emanata particolare diversa disposizione anche gli Uffici imposte consumo debbono servirsi dei c. c. postati per versamenti di importo superiore a L. 50.



Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA
per riparazioni di qualsiasi macchina

BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 6.050.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita de propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

ANNUNCI SANITARI

Prof. Dott.
SILVANO MENGHETTI

Doc. della R. Università di Firenze

già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.

Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente.
UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA

MALATTIE VENEREE e PELLE

Riceve: ore 10-12-30-15-16-30-18-20

UDINE: Vicolo Brovedan 6

Telefono 13-66

(da piazza delle Erbe a via Zanon)

CASA DI CURA PER
MALATTIE DEGLI OCCHI

del Dott. T. BALDASSARRE

SPECIALISTA

Visite e consulti 11.30-12.30-15-17

UDINE - VIA DUCA D'AOSTA

(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360

Aut. Pref. 8775 Udine 8.6-928

CASA DI CURA
Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie

d'ORECCHIO - NASO - GOLA

presso la Clinica Otorinolaringologica

della R. Università di Firenze

Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682

dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

MALATTIE NERVOSE
Dr. L. MEZZINO

già assist. Clinica neuropatologica

R. Università di Napoli

Medico Ospedale Psichiatrico

UDINE - Via Volturmo, 33

Riceve ore 13-15

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica

R. Università di Bologna

Primario Ospedale Civile

Specialista Malattie dei BAMBINI

Via Roma 16 - Tel. 15-63

Riceve 11-13-15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI
DIFETTI DI VISTA

Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI

Doc. della R. Università di Padova

Primario dell'Ospedale Civile

UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22

Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI
MEDICINA GENERALE
MALATTIE REUMATICHE
SCIATICA

Ambulatorio via Rauscedo n. 1

dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Specialista
MALATTIE DEGLI OCCHI
E DIFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO

UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34

Consultazioni:

tutti i giorni dalle 10-12-15-17

Osservatorio

PESCI CONSERVATI

In questi giorni sono stati esaminati presso il Ministero dell'Agricoltura i problemi relativi alla fissazione dei prezzi dei pesci conservati di produzione nazionale.

Dato che la merce verrebbe resa franco stabilimento di produzione, sono da considerare gli oneri relativi al trasporto dallo stabilimento alla stazione del produttore e da questa alla stazione del grossista. Inoltre vi è un ulteriore trasporto e facchinaggio dalla stazione al magazzino del grossista.

Per quanto riguarda le condizioni di resa del prodotto dal grossista al dettagliante, sembrerebbe opportuno che fosse stabilito che la merce debba essere consegnata franco negozio dettagliante se questi risiede in altro Comune. Infatti al grossista non riesce possibile effettuare in ogni caso la consegna della merce franco negozio dettagliante e pertanto dovranno essere considerate a parte le spese che il dettagliante sopporta per il trasporto dalla stazione di arrivo al suo negozio, ciò s'intende, come abbiamo detto, per le consegne fuori Comune.

Per quanto riguarda i margini esistono già i precedenti dei prezzi stabiliti in altre occasioni e quindi si potrebbe far riferimento a detti prezzi, salvo a tener conto dei maggiori oneri fiscali attuali.

Riesce difficile infatti pensare che il commercio possa sostenere l'onere dell'addizionale all'imposta sull'entrata nel caso in esame, stante l'estrema limitatezza dei margini.

L'imposta di consumo dovrebbe essere considerata a parte lasciando alla Sepral il compito di indicarla in maggioranza ai prezzi nazionali.

Un accenno merita pure la questione della tara: infatti occorre considerare che il prodotto viene nella quasi totalità con-

fezionato in barili di legno, la cui tara supera sempre quella media riconosciuta.

Pertanto il prezzo al dettagliante dovrebbe essere fissato per peso netto.

ARTICOLI CASALINGHI TIPO DI ALLUMINIO

Abbiamo già avuto occasione di accennare in passato al problema dei margini attribuiti al commercio per la distribuzione degli articoli casalinghi di alluminio di tipo unificato. Purtroppo la questione non è ancora definita nel senso auspicato dalle categorie e pertanto merita conto riferire gli estremi della stessa.

L'industria cede il prodotto a L. 24.50 il Kg., accordando uno sconto del 5 per cento ai soli grossisti. Al consumo la merce viene venduta a L. 32 il Kg.

Nel caso quindi del passaggio attraverso il grossista la merce subisce una maggiorazione al consumo di circa il 37 per cento; senza il tramite del grossista la maggiorazione supera di poco il 30 per cento.

E' facile rilevare come tali margini siano insufficienti, se si considerano i numerosi oneri gravanti sul prodotto.

Vi sono infatti a carico dei distributori le spese per resa a domicilio, facchinaggio, imposta entrata, imballo, carta per merce, ecc.

La situazione si è andata inoltre inaspando da qualche tempo per l'onere di imballaggio che i commercianti pagano al costo: sembrerebbe giusto che tale gravame non dovesse pesare interamente sui rivenditori.

E' vero che gli industriali potrebbero offrire di riprendere gli imballaggi di ritorno, ma a tale soluzione osta il fatto che le ferrovie non accettano spedizioni di imballaggi. Per giunta anche se tali spedizioni venisse-